



**Conservatorio Statale di Musica
Nicola Sala
Benevento**

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 – www.conservatorionicolasala.eu

DECRETO DEL PRESIDENTE

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 21.12.1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- Visto il DPR 28.02.2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508”, che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
- Visto l'art. 8 dello Statuto del Conservatorio, che dispone che ogni altro regolamento interno necessario per disciplinare il funzionamento di strutture didattiche e servizi è adottato con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti;
- Visto il D.Lgs. 29.03.2012, n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”, in particolare l'art. 11;
- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 16 gennaio 2015;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 30 gennaio 2015;

ADOTTA

il Regolamento per le attività di collaborazione degli studenti nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'Albo pretorio on line del sito del Conservatorio.

Benevento, 16/02/2015

Prot. n. 1154

Il Presidente
Dott.ssa Caterina Meglio



**Conservatorio Statale di Musica
Nicola Sala
Benevento**

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 – www.conservatorionicolasalala.eu

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 1

Finalità e natura della collaborazione

1. Le forme di collaborazione degli studenti, di cui all'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, possono essere attivate per lo svolgimento di servizi nelle seguenti aree:
 - a. supporto alla Biblioteca;
 - b. assistenza, anche organizzativa, alla didattica ed alle attività di produzione artistica;
 - c. servizi informativi generali rivolti agli studenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, determina i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni.
3. Per l'attribuzione delle collaborazioni verrà emanato un apposito bando dal Direttore secondo i requisiti e le modalità indicate nei seguenti articoli.
4. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 2

Modalità di presentazione delle richieste da parte dei professori e delle strutture accademiche

1. I professori e le strutture accademiche che intendano assicurare con l'apporto di studenti i servizi di cui all'articolo 1, presentano entro il 30 giugno apposita richiesta al Direttore.
In prima applicazione, per l'anno accademico 2014/15, i fabbisogni e le figure necessarie saranno determinati dal Direttore nell'atto di indizione della selezione.
Nella richiesta, formulata secondo lo schema allegato quale parte integrante al presente regolamento, dovranno essere necessariamente indicati:
 - a. il dipartimento o la struttura richiedente;
 - b. le attività per le quali si chiede l'assegnazione;
 - c. per la collaborazione con la biblioteca, l'orario presumibile richiesto allo studente collaboratore;
 - d. descrizione dei servizi da assegnare agli studenti con l'evidenziazione dell'incremento di funzionalità delle strutture;
 - e. il numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio (tale numero dovrà essere al massimo di 150 ore per ciascuna collaborazione richiesta);
 - f. le motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti, che non può essere motivata da carenza di personale e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa o relativa ad attività di docenza, come disposto dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
 - g. le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione. Tali particolari capacità dovranno essere accertate con l'introduzione di una prova di idoneità nel bando per la presentazione delle domande di collaborazione, di cui al successivo articolo 4.

2. La richiesta dovrà essere corredata dalla relazione, riferita all'anno accademico precedente, di cui al successivo articolo 3.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle attività

1. La collaborazione dovrà svolgersi sotto la diretta responsabilità dei responsabili delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni, ai quali spetta la valutazione sull'attività effettuata da ciascuno studente e sull'efficacia dei servizi attivati da inserire in un'apposita relazione da inoltrare unitamente alla richiesta per l'attribuzione dei collaboratori nell'anno successivo.

Art. 4

Procedure

1. La stipula dei contratti con gli studenti è subordinata all'adozione delle procedure seguenti:

- a. il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, provvede ad assegnare le risorse alle attività di collaborazione; successivamente il Direttore provvede ad emanare e rendere pubblico, attraverso l'affissione all'albo del Conservatorio per almeno 21 giorni, il bando per la presentazione di domande di collaborazione da parte di studenti;
- b. nel bando, da emanare tempestivamente e comunque non oltre il 15 ottobre, dovranno essere specificati:
 - i. gli elementi di cui alle lettere c), g) dell'art. 2 del presente "Regolamento";
 - ii. il numero di collaborazioni previste per ciascuna tipologia;
 - iii. le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5;
- c. la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 6;
- d. le modalità di formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 7.

2. Al bando deve essere obbligatoriamente allegato il fac-simile della domanda alla quale gli studenti devono attenersi e sottoscrivere ai sensi del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Requisiti di ammissione

1. Sono requisiti di ammissione per gli studenti:

- a. la regolare iscrizione a tempo pieno;
- b. per i soli studenti iscritti ai corsi accademici, aver ottenuto i 2/5 del numero, arrotondato per difetto, dei crediti previsti dal curriculum degli studi fino all'anno di iscrizione nel quale viene presentata la domanda (gli studenti fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, devono aver ottenuto i 4/5 del numero degli crediti complessivi del curriculum). Saranno considerati validi, ai fini della graduatoria, i crediti ottenuti fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;

2. Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a. studenti che si trasferiscano ad altro Conservatorio o si diplomino, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- b. studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso;
- c. studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
- d. studenti componenti degli organi di governo del Conservatorio.

Art. 6 **Commissioni Giudicatrici**

1. La scelta degli studenti cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di una graduatoria formulata da una commissione, nominata dal Direttore e composta da tre membri titolari e almeno un supplente.
2. La funzione di segretario della Commissione deve essere affidata a un professore.

Art. 7 **Formulazione delle graduatorie**

1. Le commissioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento formulano le graduatorie provvisorie entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
2. I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati per iscritto improrogabilmente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione all'albo delle graduatorie. I ricorsi devono essere presentati mediante consegna a mano o tramite PEC all'ufficio protocollo.
3. Sono ritenuti nulli i ricorsi che non pervengano entro il predetto termine.
4. Le graduatorie degli studenti cui affidare le collaborazioni, saranno formulate:
 - a. attribuendo alla prova di idoneità, quando prevista e i cui contenuti, differenti per ciascuna tipologia di attività di collaborazione, sono specificati nel bando emanato annualmente, un punteggio in trentesimi. Sono considerati idonei solo gli studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21/30;
 - b. attribuendo un punteggio alla carriera corrispondente alla media ponderata dei voti conseguiti espressa in trentesimi, per gli studenti iscritti ai corsi accademici. Per gli studenti iscritti ai corsi ex ordinamentali il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella riferita al voto conseguito nell'ultimo esame della disciplina principale sostenuto (compimento o passaggio):

VOTO (V)	PUNTI	VOTO (V)	PUNTI
$6,00 \leq V < 6,50$	18	$6,50 \leq V < 7,00$	19
$7,00 \leq V < 7,25$	20	$7,25 \leq V < 7,50$	21
$7,50 \leq V < 7,75$	22	$7,75 \leq V < 8,00$	23
$8,00 \leq V < 8,33$	24	$8,33 \leq V < 8,66$	25
$8,66 \leq V < 9,00$	26	$9,00 \leq V < 9,50$	27
$9,50 \leq V < 10$	28	10	29
10 e lode	30		

- c. attribuendo un punteggio all'ISEE dello studente secondo la tabella seguente:

ISEE	PUNTI
€ 0 -12.500	30
€ 12.501 -20.000	27
€ 20.001 -27.500	24
€ 27.501 -35.000	22
€ 35.001 -42.500	20
€ 42.501 -50.000	19
> 50.000 e studenti che non presentano dichiarazione ISEE	18

5. Nella graduatoria, formulata sommando i punteggi di cui al comma 4, in caso di parità precede lo studente più giovane d'età.
6. Le graduatorie diventano definitive attraverso l'approvazione delle stesse con atto del Direttore.

Art. 8

Affidamento della collaborazione

1. L'affidamento della collaborazione ad ogni singolo studente verrà disposto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva mediante la stipula di un contratto nel quale siano specificati:
 - a. generalità dello studente, residenza, codice fiscale;
 - b. oggetto della collaborazione;
 - c. durata della collaborazione (in ore) limitata ad un esercizio finanziario;
 - d. modalità di pagamento del corrispettivo economico alla collaborazione, da effettuarsi al termine della collaborazione, subordinatamente alla presentazione di una relazione sull'efficace svolgimento dell'incarico presentata dal responsabile delle strutture di assegnazione o dai professori che si avvalgono delle collaborazioni.

Art. 9

Durata della collaborazione

1. La prestazione collaborativa concessa allo studente deve essere pari a un massimo di n. 150 ore e di norma non deve superare le 3 ore giornaliere (a meno che trattasi di attività che comporti un impegno maggiore).

Art. 10

Periodo di fruizione

1. Le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze delle strutture di assegnazione o dei professori che si avvalgono delle collaborazioni, di norma entro l'anno accademico di riferimento; eccezionalmente, su motivata richiesta, potranno essere autorizzate proroghe fino al 31 dicembre.

Art. 11

Corrispettivo

1. La collaborazione dello studente comporta un corrispettivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato dalla applicazione di un importo orario determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tale corrispettivo verrà liquidato in un'unica rata.

Art. 12

Collaborazioni riservate a studenti stranieri

1. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti nei precedenti articoli possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione riservate a studenti extra-comunitari tramite elaborazione di apposita graduatoria.
2. Gli studenti extracomunitari dovranno provenire da paesi particolarmente poveri o comunque con coefficiente di correzione del valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto superiore a 1,2.
3. Gli studenti presteranno la loro attività, di norma, presso l'ufficio "Relazioni Internazionali".
4. Ad ogni altro riguardo le collaborazioni per studenti stranieri sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti e successivi.

Art. 13

Adempimenti del responsabile della struttura o del professore

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 3, è compito del responsabile della struttura:
 - a. assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali;
 - b. vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, formulare all'amministrazione la richiesta di risoluzione del contratto;
 - c. compiere, al termine di ciascun anno, una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati da trasmettersi al Direttore.

Art. 14

Obblighi dello studente

1. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività.
2. Lo studente deve registrare le ore effettuate su apposito modulo messo a sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o dal professore con cui collabora.
3. Contestualmente alla stipula del contratto lo studente dovrà concorrere a una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dal Conservatorio e a una efficace erogazione dei servizi forniti dal medesimo; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura o del professore cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione. Lo studente si impegna a rispettare i professori, il personale tecnico-amministrativo, nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione e alla funzione primaria che essa svolge nella società. Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dal Conservatorio all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali e amministrativi, preservandone la funzionalità ed il decoro.

Art. 15

Cause di rinvio o di sospensione del rapporto di collaborazione

1. L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato ovvero l'attività può essere sospesa per malattia dello studente.
2. Lo studente perde il diritto allo svolgimento dell'incarico se dopo la domanda, ma prima della emanazione della graduatoria, consegua il diploma o il diploma accademico di I o II livello salvo che non dichiarare, prima del conseguimento del titolo, di volersi iscrivere ad un diverso corso di diploma accademico del Conservatorio di Benevento. Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino al rinnovo dell'iscrizione che comunque dovrà effettuarsi entro quattro mesi dal conseguimento del precedente titolo pena la decadenza della collaborazione.
3. Lo svolgimento dell'incarico è inoltre rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione, lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto. Il responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o i professori con i quali collabora comunicheranno all'Amministrazione la necessità di risolvere il contratto e questa invierà un candidato idoneo in sostituzione del precedente.

Art. 16
Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione

1. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:
 - a. rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Conservatorio;
 - b. conseguimento del titolo accademico salvo la previsione dell'art. 15 comma 2, nel qual caso la decadenza è subordinata alla mancata dichiarazione di volersi iscrivere ad un ulteriore corso del Conservatorio;
 - c. irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione;
 - d. consenso delle parti;
 - e. impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti.
2. Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata.

Art. 17
Dati personali

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Conservatorio e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso.
2. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 196/2003.

Art. 18
Controlli

1. Il Conservatorio controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme.

Art.19
Sanzioni

1. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della collaborazione, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.